

RAPPORTO

della Commissione della legislazione
sul messaggio 2 giugno 1970 concernente la Legge che disciplina
l'accertamento e l'utilizzazione delle acque sotterranee

(del 28 aprile 1978)

1. Il disegno di legge è volto a disciplinare l'accertamento e l'utilizzazione delle acque sotterranee ; il Consiglio di Stato dice nel suo messaggio che la novella legislativa corrisponde a una esigenza sentita da tempo e la Commissione condivide questa opinione.

E' infatti necessario adeguatamente conoscere gli esistenti prelievi di acqua dal sottosuolo e regolare quelli futuri. L'acqua è un bene inestensibile ed è di grande importanza evitarne un disordinato uso. I Comuni fanno sempre più capo all'acqua del sottosuolo per poter disporre di sufficiente acqua potabile ; basti pensare che attingono alla falda gli acquedotti dei seguenti Comuni :

Distretto di Mendrisio

Tutti i Comuni, eccetto Besazio.

Distretto di Lugano

I Comuni di Agno, Agra, Bioggio, Bissone, Brè, Breganzona, Cadempino, Carabbia, Carona, Caslano, Castagnola, Gentilino, Lamone, Lugano, Magliaso, Manno, Maroggia, Massagno, Melide, Montagnola, Monteggio, Morcote, Muzzano, Ponte Tresa, Pregassona, Rovio, Sorengo, Vezia e Viganello e agli stessi fra non molto si aggiungeranno quelli di Canobbio, Cureglia, Lugaggia, Ponte Capriasca, Sala Capriasca e Tesserete.

Distretto di Locarno

I Comuni di Ascona, Brione s/Minusio, Contone, Gordola, Locarno, Losone, Minusio, Muralto, Orselina e Tenero.

Distretto di Bellinzona

I Comuni di Bellinzona, Cadenazzo, Giubiasco, Gnosca e St. Antonino.

Distretto di Riviera

I Comuni di Biasca e Cresciano.

La lista dei Comuni è destinata ad allungarsi e, secondo una valutazione fatta nel 1966 dal Consiglio di Stato, nel 2010 circa l'80 % della popolazione del Cantone sarà approvvigionata mediante acqua del sottosuolo.

Detta valutazione mantiene la sua validità ; anzi, probabilmente il termine previsto sarà più vicino nel tempo (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 15 aprile 1966 n. 1361). Questo rilievo dimostra la

necessità di adottare una adeguata disciplina legislativa volta a ordinare l'uso dell'acqua sotterranea.

2. La proposta di legge ha avuto un lungo iter parlamentare, che mette conto di brevemente ricordare.

Con messaggio del 15 aprile 1966, n. 1361, il Consiglio di Stato propose la modificazione dell'art. 99 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero ; in particolare propose :

- di dichiarare di dominio pubblico e soggette alla sovranità del Cantone i bacini e i corsi d'acqua sotterranei della portata media di almeno 200 litri al minuto ;
- di delegargli la competenza di disciplinare l'accertamento e l'utilizzazione di dette acque, nonchè di fissare le relative tasse.

La Commissione della legislazione, con rapporto del 21 novembre 1968, emendò la proposta modifica legislativa e, in particolare, decise dover essere la legge a disciplinare l'accertamento e l'utilizzazione delle acque pubbliche. Delegò invece al Consiglio di Stato la competenza di fissare le tasse. Il Gran Consiglio accettò la proposta commissionale. Il messaggio ora all'esame è il seguito della menzionata risoluzione granconsigliare.

La Commissione della legislazione avviò l'esame del disegno di legge e compì una prima e una seconda lettura, la quale fu però interrotta, perchè nel frattempo era stata costituita la Commissione speciale incaricata di esaminare il progetto di legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, alla quale fu deferito il compito di esaminare il disegno ora in discussione, per evitare possibili contraddizioni o doppioni. Detta Commissione speciale non ebbe però materialmente il tempo di svolgere il compito assegnatole e fu sciolta, per cui il problema tornò alla Commissione della legislazione.

Nel ritardo nella discussione del progetto di legge ebbe quindi parte non indifferente la preoccupazione di ben fare.

3. Durante i dibattiti commissionali furono affrontati più problemi, alcuni dei quali furono risolti con emendamenti apportati al disegno di legge. Delle ragioni degli stessi si dirà più avanti, quando saranno partitamente esposti e illustrati. Altre discussioni non comportarono invece decisioni di modificazione o di completazione ; tuttavia è opportuno spendere qualche parola su uno di essi.

E' stato discusso il problema di sapere se utile sia disporre che le tariffe applicate dal concessionario debbano essere approvate dal Consiglio di Stato e la Commissione ha deciso, per più motivi, di ciò non prevedere.

La legge, come è stato detto, disciplina l'uso delle acque sotterranee e ha quindi un campo di applicazione vasto, ma pur sempre limitato. In particolare, essa non tocca tutte le aziende di distribuzione di acqua potabile, per cui è parso inopportuno prevedere il controllo delle tariffe applicate dalle aziende che attingono alla falda, con l'esclusione (inevitabile, dato lo scopo della legge) di quelle delle

aziende che possono ancora far capo a acque superficiali o a sorgenti. D'altra parte le aziende sono comunali ; è possibile che ancora sia in attività qualche azienda privata, ma anche se così fosse, si tratterebbe di una eccezione. Ora, le tariffe delle aziende comunali sono fissate dalla competente Autorità comunale e di conseguenza già sottostanno a un controllo politico.

Non può anche essere dimenticato che il controllo difficilmente andrebbe oltre a quello puramente formale.

Lo Stato (la circostanza è stata confermata dal Dipartimento dell'interno) non dispone ora di personale sufficiente per un esame approfondito della adeguatezza delle tariffe stesse. Detto esame comporterebbe una indagine attenta di tutti gli elementi che possono essere presi in considerazione nella fissazione delle tasse dovute dagli utenti. Il fatto che complessa e delicata è la materia è dimostrato dalla giurisprudenza.

Il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 31 ottobre 1975, giudicò che « la tassa in discussione (quella di allacciamento) soggiace al c.d. «Kostendeckungsprinzip». Ciò significa che essa, di principio, deve unicamente coprire la spesa e non può avere un carattere fiscale» (Rivista di diritto amministrativo ticinese - RDAT. 1976, 50).

Il Tribunale federale, con sentenza del 14 luglio 1976, dopo aver affermato che « la tassa (unica) di allacciamento e quella (ricorrente) di consumo costituiscono entrambe tasse di utilizzazione (DTF 92.I.455/56 e riferimenti) » soggiunse che « E' vero, come si deduce dalle citate sentenze, che tali tasse sono soggette al principio dell'equivalenza, nel senso che debbono corrispondere al valore economico della prestazione effettuata dall'ente pubblico. Ma è ammesso che per la loro commisurazione può tenersi conto dell'interesse economico dell'utente indipendentemente dal loro gettito globale, e che questo gettito, diversamente da quanto avviene per le tasse amministrative, può superare l'onere assunto dall'ente pubblico, e quindi lasciare un utile. Certo, in tal caso queste tasse si avvicinano alle imposte, ma, fuori del caso di una sproporzione manifesta, non si confondono con esse, e non perdono la caratteristica di tributi causali.

Di questa connotazione, che le avvicina alle imposte, debbesi semmai tener conto dettando esigenze particolarmente severe in tema di base legale formale, specie quando, per la posizione di monopolio (legale o di fatto) detenuta dall'ente pubblico, fanno difetto parametri di libero mercato atti a misurarne il valore (DTF 100 I. 141/42) » (RDAT, 1977, 32 - 33).

Da questi brevi accenni giurisprudenziali appare che un esame materiale delle tariffe pone delicati problemi giuridici, non potendo essere limitato al paragone fra le spese e le entrate.

Nè può essere trascurato il fatto che le tariffe vanno adeguate tempestivamente agli sviluppi dell'azienda, in ispecie all'ampliamento degli impianti per garantire l'approvvigionamento in acqua potabile. Una procedura di approvazione potrebbe aver per effetto ritardi contrari agli interessi dell'azienda e della comunità.

A mente della Commissione i diritti degli utenti sono sufficientemente tutelati dalle procedure ricorsuali previste dalla legge contro tariffe esose e contrarie alla legge. D'altra parte, qualora il concessionario dovesse essere una società privata, lo Stato potrebbe evitare arbitrarie tariffe condizionando la concessione ; imponendone, ad esempio, l'approvazione da parte sua.

4. La Commissione propone alcuni emendamenti che saranno qui di seguito commentati.

a) *art. 1*

E' proposta l'aggiunta :

« ad esclusione delle sorgenti, disciplinate dall'art. 704 del Codice civile svizzero ».

L'aggiunta è pleonastica, ma opportuna, perchè evita ogni malinteso circa il campo di applicazione della legge.

E' noto che il diritto cantonale non può derogare a quello federale. Ora, per l'art. 704 CC, « le sorgenti sono parti costitutive del fondo e la loro proprietà può essere acquisita soltanto col suolo dal quale esse scaturiscono » ; il diritto di sorgente è pertanto disciplinato dal diritto federale e il diritto cantonale non può derogarvi. Inapplicabile è di conseguenza la presente legge, la quale subordina a autorizzazione o a concessione l'utilizzazione delle acque sotterranee e cioè delle acque di dominio pubblico.

Il Cantone, come è detto nel messaggio del Consiglio di Stato del 15 aprile 1966, n. 1361, rivedendo la formulazione dell'art. 99 della LAC non ha fatto altro « che adottare un principio riconosciuto ed elaborato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, uniformandosi alla legislazione della maggior parte dei Cantoni confederati » (DTF 65.I.143 ; Peter Liver, Die Entwicklung des Wasserrechts in der Schweiz seit hundert Jahren, pag. 315 ; 347 e segg.).

Non è sempre facile accertare quali polle siano di diritto privato e quali no ; basti rilevare che il Tribunale federale ha deciso che le polle che sgorgano su una proprietà privata e che sin dall'inizio formano un corso d'acqua non sono sorgenti giusta l'art. 704 cpv. 1 CC (DTF 97.I.337 - 338).

E' sufficiente però ricordare il problema, perchè non spetta al legislatore cantonale definire il concetto di sorgente. Semmai dovesse sorgere una controversia spetterà alla competente Autorità giudiziaria pronunciarsi e stabilire i limiti fra il diritto privato e quello pubblico.

Nella presente legge è sufficiente rammentare, per evitare malintesi, che essa non tocca le sorgenti nel senso dell'art. 704 cpv. 1 CC.

b) *art. 2, 7, 19*

A questi articoli sono state apportate modificazioni redazionali che non esigono commenti.

c) *art. 3*

La lettera b) è stata così modificata :

«b) di un registro dei diritti di captazione pre-esistenti alla entrata in vigore della presente legge e di quelli di captazione concessi o autorizzati in virtù della stessa, esclusi quelli di cui all'art. 28 ».

La modificazione è redazionale, ma l'articolo merita un breve commento.

Il catasto comprende una carta, un registro e i documenti giustificativi. La carta deve indicare « le zone in cui le acque sotterranee sono presenti in misura rilevante ». La legge federale contro l'inquinamento delle acque (LIA) e la relativa legge cantonale di applicazione (LALIA) prevedono pure l'allestimento di carte indicanti i settori di protezione delle acque (art. 29 LIA - 28 e segg. LALIA), le zone di protezione delle acque sotterranee (art. 30 LIA - 34 e segg. LALIA) e le aree di protezione delle acque sotterranee (art. 31 LIA - 39 e segg. LALIA).

Potrebbe quindi nascere l'impressione che il previsto catasto costituisca un inutile doppione. Così però non è. Il catasto mantiene intatta la sua utilità, perchè è destinato a delimitare le acque di falda che, per la loro quantità, convenienti sono per l'approvvigionamento in acqua potabile della popolazione.

Esso permette inoltre di avere una completa registrazione dei diritti acquisiti e dei diritti conferiti in virtù della legge.

Sempre a proposito del catasto, necessario sarà esigere che i diritti siano il più esattamente possibile definiti. In particolare, i documenti giustificativi, oltre a indicare l'ubicazione della captazione, dovranno permettere di stabilire la quantità di acqua che è concesso prelevare nonché la profondità della captazione. Il tutto è esatto dal bisogno di chiarezza e di esattezza.

d) *art. 4, 6, 8*

La Commissione ritiene i termini previsti per la pubblicazione della carta con le zone di presenza di acque sotterranee, per la notifica dei diritti e per i relativi ricorsi siano troppo brevi.

Essa propone di estenderli a 3 mesi per il periodo di pubblicazione e a 30 giorni per le notifiche e i relativi ricorsi.

Essa è pure dell'avviso che i termini per questi ultimi debbano decorrere dalla fine del periodo di pubblicazione. In tal senso essa ha modificato il disegno di legge.

e) *art. 5*

Il disegno di legge prevede la pubblicazione del catasto, tra l'altro, presso le preture. Essa ritiene che più adeguato sia designare, invece delle preture, gli uffici dei registri. E' presso questi uffici infatti che il cittadino si rivolge per ottenere ragguagli sulla sua proprietà fondiaria e, inoltre, vi è un solo ufficio per distretto, ciò che semplifica la procedura.

f) *art. 17*

La Commissione, in conformità dei criteri applicati nell'art. 4, ritiene che il termine per formulare eventuali opposizioni debba de-

correre dalla scadenza del periodo di pubblicazione della domanda di concessione. In tal senso ha emendato il disegno di legge, stabilendo il termine di 15 giorni per la presentazione dell'opposizione.

g) *art. 20*

La Commissione reputa necessario codificare il principio secondo cui la concessione può essere revocata per motivi d'interesse pubblico ; in tal caso al concessionario spetterà un'adeguata indennità. Le altre norme previste dall'articolo sono nella sostanza mantenute; solo la loro redazione (unitamente alla marginale) è stata modificata.

h) *art. 21*

Il disegno di legge nulla dice a proposito delle indennità spettanti o non al concessionario.

La Commissione ritiene opportuno che questo aspetto del problema debba essere affrontato e si è posto il quesito di sapere se debbano essere inseriti nella legge i limiti di detta indennità e i criteri da applicare per la sua determinazione.

Essa è dell'avviso che debba essere codificato il principio secondo cui, alla scadenza della concessione, nulla sia dovuto al concessionario, perchè egli ricevuto l'atto di concessione, è in grado di adeguare il suo impiego di capitali alla durata della concessione e quindi nulla può pretendere alla scadenza del suo diritto.

Ciò comporta il diritto suo di asportare gli impianti da lui costruiti ; qualora però lo Stato gli chiedesse la trasmissione in proprietà dei fondi e degli impianti, gli spetterà una indennità ; lo stesso criterio vale qualora la concessione fosse revocata per motivi d'interesse pubblico. In tal caso infatti al concessionario viene anzitempo tolto un diritto, per cui deve essere risarcito dei danni che gli derivano.

La Commissione ha invece rinunciato a codificare i principi da seguire nella fissazione della indennità. La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (RL 1.a - n. 28) dice, all'art. 38, quali norme valgano, in mancanza di patti speciali, nel calcolo delle indennità dovute per il riscatto dei servizi d'interesse pubblico da parte di Comuni o di Consorzi di Comuni.

E' noto che l'applicazione di detto disposto ha cagionato e cagiona parecchie difficoltà, per la poca chiarezza dell'articolo di legge. Tuttavia, alla Commissione è parso improvvido inserire nell'attuale legge criteri nuovi ; essa ritiene che più opportuno sia prevedere l'applicazione, per analogia, di detta norma, ciò che avrà per effetto l'uso di criteri uniformi in materie simili.

Il testo proposto così suona :

Indennità

¹ Nessuna indennità è dovuta al concessionario alla scadenza della concessione.

² Al concessionario è dovuta una indennità, da stabilire in conformità delle norme previste per il

riscatto delle aziende di interesse pubblico della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici :

- a) quando la concessione sia revocata per motivi di interesse pubblico ;
- b) quando lo Stato chieda che gli impianti e i fondi del concessionario passino in suo uso e proprietà

1) *art. 25*

Il disegno di legge prevede che, prima di dare una autorizzazione, si debba sentire l'avviso del o dei Comuni interessati.

La Commissione, tenuto conto che interessati possono essere anche Consorzi di Comuni, ritiene che l'avviso debba essere chiesto sia ai Comuni sia al Consorzio di Comuni.

1) *art. 31*

La Commissione propone l'aggiunta « sono riservate le norme della legge federale contro l'inquinamento delle acque e delle relative norme cantonali di applicazione », perchè anche quelle leggi contengono disposti che disciplinano scavi, sondaggi, ecc. Nel dare l'autorizzazione si dovrà quindi tener conto anche di questi disposti.

La Commissione propone l'accettazione della legge con gli emendamenti prima illustrati.

Per la Commissione della legislazione :

F. Ferrari, relatore

Ballinari — Bignasca — Bizzozero —
Canevascini — Felder — Giudici —
Meroni-Carlovingsi — Nessi — Olgiati
— Pedotti — Pini M. — Sganzi —
Wyler

Disegno di

LEGGE
sulle acque sotterranee

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 2 giugno 1970 n. 1649 del Consiglio di Stato ;

richiamato l'art. 99 della legge di applicazione del Codice civile svizzero,

d e c r e t a :

Capo I

GENERALITA'

Art. 1

Scopo della legge

La presente legge disciplina l'accertamento e l'utilizzazione delle acque sotterranee giusta l'art. 99 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, ad esclusione delle sorgenti, disciplinate dall'art. 704 del Codice civile svizzero.

Capo II

CATASTO DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Art. 2

Formazione ;
Dipartimento
competente

Il Dipartimento competente, detto in seguito Dipartimento, allestisce e aggiorna un catasto delle acque sotterranee per tutto il territorio del Cantone.

Art. 3

Contenuto

Il catasto consta :

- a) di una carta alla scala non inferiore all'1:25.000 nella quale sono segnate le zone in cui le acque sotterranee sono presenti in misura rilevante ;
- b) di un registro dei diritti di captazione preesistenti alla entrata in vigore della presente legge, e di quelli di captazione concessi o autorizzati in virtù della stessa, esclusi quelli di cui all'art. 28 ;
- c) dei documenti giustificativi.

Art. 4

¹ La carta di cui all'art. 3, lett. a) è pubblicata per un periodo di tre mesi nei Comuni interessati, previo avviso pubblico.

Delimitazione delle zone e accertamento dei diritti preesistenti
a) Procedura preliminare

² Gli interessati devono notificare, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al primo capoverso, le captazioni di acque sotterranee esistenti e ogni altro diritto con la relativa descrizione riferendosi alle zone di presenza di acque sotterranee segnate sulla carta.

Art. 5

Il catasto è pubblicato per un periodo di tre mesi :

b) Pubblicazione

- a) presso il Dipartimento, per tutto il Cantone ;
- b) presso gli Uffici dei registri e i Comuni interessati limitatamente alle rispettive giurisdizioni.

Art. 6

¹ I ricorsi contro il catasto possono essere proposti al Dipartimento entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione.

Ricorsi

² I ricorsi contro la decisione del Dipartimento devono essere presentati entro 30 giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

³ La procedura di ricorso è disciplinata dalla legge di procedura per le cause amministrative.

⁴ E' riservato l'art. 8.

Art. 7

¹ I diritti che non sono fatti valere nel termine di ricorso decadono.

Decadenza

² L'avviso di pubblicazione del catasto deve avvertire gli interessati delle conseguenze della decorrenza infruttuosa dei termini.

Art. 8

¹ Per le contestazioni sull'esistenza o l'ampiezza dei diritti privati o acquisiti l'Autorità amministrativa assegna agli interessati un termine di almeno tre mesi per far valere le loro ragioni davanti al giudice civile.

Diritti acquisiti e privati ; contestazioni ; perenzione

² E' perentoria l'azione che non sia proposta nel termine assegnato.

Art. 9

Le norme degli articoli da 4 a 8 sono pure applicabili per le modificazioni dei limiti delle zone di presenza delle acque sotterranee.

Modificazioni

**Mancata
iscrizione,
effetti**

Art. 10

L'omissione dal catasto di un bacino o di un corso d'acqua sotterraneo non ne esclude la natura pubblica.

Capo III

CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Art. 11

In generale

¹ Le captazioni di acque sotterranee sono soggette a concessione o a autorizzazione giusta le norme degli articoli 12 e seguenti, riservate le disposizioni di leggi speciali, in particolare di quelle di polizia edilizia e sanitaria.

² I diritti acquisiti non sono soggetti a procedura di concessione.

A. Concessione

Art. 12

Oggetto

¹ Sono soggette a concessione le captazioni di acque sotterranee in misura superiore a cinquanta litri il minuto.

² Sono riservati i casi speciali di cui all'art. 28.

Art. 13

Domanda

a) Contenuto

¹ La domanda dev'essere presentata al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento corredata dei documenti stabiliti dal regolamento d'applicazione.

b) Pubblicazione

² Della presentazione della domanda è dato avviso nel Foglio ufficiale e all'albo dei Comuni interessati.

³ Gli atti sono depositi per il periodo di un mese presso il Dipartimento e le cancellerie dei Comuni interessati.

Art. 14

c) Reiezione

**senza
pubblicazione**

Quando vi siano evidenti ragioni d'interesse pubblico il Consiglio di Stato può respingere la domanda senza la pubblicazione di cui all'art. 13.

Art. 15

d) Opposizione

Eventuali opposizioni devono essere presentate al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione. L'opposizione può essere formulata :

a) per un previsto o verosimile sfruttamento delle acque da parte di enti pubblici o di privati per scopi di utilità pubblica ;

b) per il pregiudizio che la concessione richiesta comportasse per il funzionamento di captazioni preesistenti,

oppure per il regime delle acque sotterranee o la vegetazione di una determinata zona ;

- c) per altri interessi collettivi preminenti o altri diritti preesistenti.

Art. 16

¹ Le opposizioni sono intimare al richiedente, con l'assegnazione di un termine perentorio per le osservazioni. **e) Decisione**

² Il Consiglio di Stato decide inappellabilmente sulla domanda e sulle eventuali opposizioni tenendo conto della migliore utilizzazione dell'acqua nell'interesse della collettività.

³ Le contestazioni di natura civile sono rinviate al giudice civile.

⁴ Se la concessione comporta un'espropriazione, è applicabile la legge cantonale relativa.

⁵ La concessione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

Art. 17

¹ L'atto di concessione fissa le condizioni di utilizzazione: esso indica particolarmente i modi e i tempi di captazione dell'acqua, i quantitativi e gli scopi della utilizzazione. **Contenuto della concessione**

² La concessione ha una durata massima di venti anni, tenuto conto degli interessi della collettività, dell'importanza e dell'ampiezza degli impianti.

³ Se l'acqua è utilizzata a scopi di pubblica utilità da parte di un ente pubblico la concessione può avere una durata massima di trent'anni.

⁴ La concessione è personale: non è trasferibile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 18

¹ La concessione decade se entro due anni dal suo rilascio il concessionario non provvede all'utilizzazione dell'acqua. **Decadenza**

² Se si rende necessaria un'espropriazione per l'esercizio della concessione, o per altri motivi importanti, il Consiglio di Stato può prorogare il termine di cui al primo capoverso.

Art. 19

In periodi di grave penuria di acqua il Consiglio di Stato può ridurre temporaneamente le quantità di acqua concesionate. **Modifica o revoca**
a) casi straordinari

Art. 20

b) Interesse pubblico ;
conseguimento fraudolento ;
inadempienze

¹ La concessione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Dipartimento, per motivi di interesse pubblico.

² Essa è pure revocata quando sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere, o previa diffida, quando il concessionario non rispetti le condizioni.

³ E' riservata l'azione penale.

Art. 21

Indennità

¹ Nessuna indennità è dovuta al concessionario alla scadenza della concessione.

² Al concessionario è dovuta una indennità, da stabilire in conformità delle norme previste per il riscatto delle aziende di interesse pubblico della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici :

a) quando la concessione sia revocata per motivi di interesse pubblico ;

b) quando lo Stato chieda che gli impianti e i fondi del concessionario passino in suo uso e proprietà.

Art. 22

Rinnovo

Per il rinnovo della concessione sono applicabili gli art. 11 e seguenti.

B. Autorizzazione

Art. 23

Oggetto

Sono soggette ad autorizzazione le captazioni di acqua sotterranea fino a cinquanta litri il minuto o fino a duecentocinquanta litri il minuto se destinate all'irrigazione di fondi agricoli.

Art. 24

Domanda

a) contenuto

La domanda dev'essere presentata al Dipartimento corredata dei documenti stabiliti dal regolamento d'applicazione.

Art. 25

b) decisione e ricorso

¹ Il Dipartimento decide sentito l'avviso dei Comuni e dei Consorzi di Comuni interessati.

² Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è inappellabile.

³ L'autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.

Art. 26

Contenuto dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione stabilisce le condizioni d'utilizzazione e la durata e in particolare i modi e i tempi di captazione dell'acqua, i quantitativi e gli scopi dell'utilizzazione.

² L'autorizzazione può avere una durata massima di cinque anni.

³ L'autorizzazione è personale ; non è trasferibile senza il consenso del Dipartimento.

Art. 27

¹ L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni tempo quando ciò sia imposto da un interesse pubblico ; la modifica o la revoca sono precedute, di regola, da un congruo termine di preavviso. **Modifica o revoca**

² L'autorizzazione è pure revocabile quando il titolare non ne rispetti le condizioni o quando essa sia stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere ; è riservata l'azione penale.

C. *Captazioni provvisorie*

Art. 28

Le captazioni provvisorie superiori ai cinquanta litri il minuto determinate da circostanze d'emergenza (come siccità, rottura di impianti di distribuzione e simili) sono autorizzate direttamente dal Dipartimento e possono essere date per la durata massima di due mesi. **Captazioni provvisorie**

D. *Tasse*

Art. 29

Le concessioni, le autorizzazioni e le autorizzazioni provvisorie sono soggette alle tasse fissate dal regolamento d'applicazione. **Principio**

Art. 30

Gli enti di diritto pubblico sono esenti da tasse. **Esenzioni**

Capo IV

DISPOSIZIONI VARIE, PENALITA'

Art. 31

¹ I sondaggi, le trivellazioni o gli scavi in genere nelle zone di presenza delle acque sotterranee devono essere autorizzati dal Dipartimento ; sono riservate le norme della legge federale contro l'inquinamento delle acque e le relative norme cantonali di applicazione. **Sondaggi, trivellazioni, scavi importanti**

² L'autorizzazione è esente da tasse.

Art. 32

¹ Il Dipartimento vigila sull'osservanza della presente legge. **Vigilanza ; ricorso**

² In particolare esso può ispezionare, in ogni tempo, gli impianti di captazione privati e pubblici, verificare il funzionamento o ordinare le misure del caso.

³ Contro le decisioni del Dipartimento può essere interposto ricorso nel termine di quindici giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Art. 33

Penalità

¹ I contravventori alle norme della presente legge sono punibili con multa fino a Fr. 20.000,— secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni, dal Dipartimento competente.

² Le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento di multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l'infrazione nell'esercizio aziendale.

Capo V

NORME FINALI

Art. 34

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.
